



COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO

C.A.P. 80038 PROVINCIA DI NAPOLI

AREA VI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pomigliano d'Arco - Area VI Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile - P.zza Municipio, 1, 80038 Pomigliano d'Arco (NA). Tel. 081/5217150 - indirizzo di posta elettronica: ciro.cusano@comune.pomiglianodarco.gov.it

DETERMINAZIONI A CONTRATTARE: n. 557/2018 del 17/09/2018 - Area VI Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile

Validazioni e verifica progetto: rapporto conclusivo di verifica, verbale di verifica preventiva del progetto definitivo e esito finale della verifica prot. 18549/I del 17/09/2018 e verbale di validazione del Responsabile del Procedimento del 17/09/2018.

PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi del Codice dei contratti D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 7623331BBE

APPALTO INTEGRATO (articolo 59, comma 1-bis del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) – **LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN VIA S.P. POMIGLIANO – ACERRA - CUP F57H17000850002**

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: POMIGLIANO D'ARCO (NA)

IMPORTO A BASE DI FARA: L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

a.1	Importo lavori a base di gara	€ 8.997.244,29
a.2	<i>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	€ 89.972,44
a.3	Importo complessivo lavori e sicurezza (a.1+a.2)	€ 9.087.216,73
a.4	Corrispettivo per la progettazione esecutiva (IVA esclusa)	€ 107.638,08
a.5	IMPORTO TOTALE APPALTO (a.3+a.4)	€ 9.194.854,82
a.6	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (IVA esclusa) (a.5-a.2)	€ 9.104.882,38

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo "IMPORTO TOTALE APPALTO"

All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 della tabella 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- a) Costo del lavoro (*inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali*): incidenza del 11.14 %;
- b) Costi di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore: incidenza del 1,5 %;
- c) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
- d) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10 %.

Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui.

Gli importi del corrispettivo per la progettazione esecutiva, riportato nella tabella, al rigo a.4, è stato determinato dalla Stazione appaltante in sede di progettazione definitiva (posta a base di gara) sulla base dei criteri di cui D.M. Giustizia 17/06/2016.

CATEGORIE DEI LAVORI: Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie generali «OG1, OG3, OG6, OG11» e speciali «OS13, OS14, OS22, OS24».

Ai sensi degli articoli 92, comma 1, e 108, del Regolamento generale, e dell'articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, indicati nel bando di gara, con i relativi importi, sono riportati nel seguito. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale,

	<i>categoria</i>	<i>Importo</i>	<i>Classifica</i>	<i>% sul totale</i>
	OG1 Edifici civile e industriali	2.389.050,77	IV	26.553%
	OG3 Opere stradali	417.526,55	II	4.641%
	OG6 Acquedotti e fognature	813.700,20	III	9.014%
	OG11 Impianti tecnologici	1.978.101,72	IV	21.986%
	OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato	1.129.040,20	III	14.549%
	OS14 Impianti trattamento rifiuti	1.921.191,18	IV	21.353%
	OS22 Impianti di depurazione	301.937,77	I	3.356%
	OS24 Opere a verde	46.695,90	I	0.519%

La categoria **OG1** è la **categoria prevalente**; l'importo della predetta categoria prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 2, ammonta a euro **2.389.050,77**.

Le lavorazioni di natura impiantistica devono essere certificate in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

N.B.: Per le categorie OG11, OS13, OS14 ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice dei contratti, non è ammesso l'avvalimento.

N.B.: Fatta salva la quota subappaltabile del 30% nelle categorie OG11, OS13, OS14, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

N.B. Le lavorazioni di cui alla categoria OG11, OS13, OS14 non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, qualificato nella sola categoria prevalente; per dette categorie, ai sensi dell'art. 89 comma II del Codice dei contratti, non è ammesso l'avvalimento.

Il concorrente deve obbligatoriamente qualificarsi nella precitata categoria.

Il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione nelle categorie OG11, OS13, OS14 per l'intero importo richiesto dal presente bando deve possedere i requisiti nella precitata categoria nella misura minima del 70% ed il restante 30% nella categoria prevalente con obbligo di subappalto.

N.B. Le lavorazioni di cui alle categorie OG11, OS13, OS14 se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni, devono essere eseguite in ATI di tipo verticale.

Le lavorazioni di cui alle categorie sopra indicate possono altresì essere interamente subappaltate ad imprese con idonea qualificazione, qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria prevalente e fermo restando il limite di subappalto del 30% dell'importo complessivo del contratto.

IMPORTO DELLA PROGETTAZIONE

€. **107.638,08** – cat. Ib.07

Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni è stato applicato il D.M. Giustizia 17/06/2016.

Ai sensi dell'art.8 del D.M. Giustizia del 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato a **corpo**, mediante offerta economicamente più vantaggiosa;

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA: giorni **60** (*sessanta*) naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell'ordine/comunicazione di servizio impartiti dal Responsabile del Procedimento di cui all'art. 12b del Capitolato Speciale d'Appalto.

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: **540** (*cinquecentoquaranta*) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

DOCUMENTAZIONE:

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di gara, del Capitolato speciale d'appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi - ivi compreso il computo metrico estimativo - consultando il sito: www.comune.pomiglianodarco.gov.it/

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e

costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al punto 8) del presente bando di gara.

Le imprese, qualora non dimostrino i requisiti di cui al punto 8) del presente bando tramite il proprio staff di progettazione, o in assenza della qualificazione per progettazione, devono indicare o associare per la redazione del progetto uno o più progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), del Codice dei contratti e il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio di progettazione di cui al punto 8) del bando di gara.

Nel caso di impresa di costruzioni singola in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzioni, che dimostri tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al punto 8), l'attestazione SOA per progettazione e costruzione deve essere riferita alla categoria prevalente per classifica IV e alle categorie scorporabili per le classifiche di cui alla tabella sopra riportata, ovvero deve essere riferita alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente per progettazione e costruzione ed ai corrispondenti loro singoli importi dei lavori.

Nel caso di impresa di costruzioni singola in possesso di attestazione SOA per sola costruzione, che documenti i requisiti di cui al punto 8) del bando di gara sulla base di soggetti indicati o associati, l'attestazione SOA deve essere riferita alla categoria prevalente per classifica IV e alle categorie scorporabili per le classifiche di cui alla tabella sopra riportata, ovvero deve essere riferita alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi dei lavori.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione e per i consorzi di costruzioni di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al punto 8), alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per progettazione e costruzione nella misura minima del 40% dei lavori, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83 comma 8 del Codice dei contratti).

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione e per i consorzi di costruzioni di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e) f) e g) del Codice dei contratti, in possesso di attestazione SOA per sola costruzione che dimostrino il requisito di cui al punto 8) sulla base di soggetti indicati o associati, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% dei lavori, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83 comma 8 del Codice dei contratti).

Nel caso di ricorso all' A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione e per i consorzi di costruzione di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, che dimostrino tramite il proprio staff di

progettazione i requisiti di cui al punto 8), all'impresa capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti di progettazione e costruzione prescritti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi requisiti di progettazione e costruzione con riferimento alla categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Nel caso di ricorso all' A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione e per i consorzi di costruzione di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, in possesso di attestazione SOA per sola costruzione che dimostrino il requisito di cui al punto 8) sulla base di soggetti indicati o associati, all'impresa capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale fra imprese di costruzione/i e progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti e progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche all'impresa capogruppo sono richiesti i requisiti di sola costruzione con riferimento alla categoria prevalente, a ciascuna impresa di costruzione mandante sono richiesti i requisiti di sola costruzione con riferimento alla categoria che la stessa intende assumere, mentre ai progettisti sono richiesti i requisiti di cui al punto 8) del bando di gara.

Nel caso i prestatori di servizi indicati o associati dall'impresa di costruzioni siano rappresentati da una A.T.P. del tipo orizzontale fra operatori economici di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti, al capogruppo in considerazione della natura, dell'importo, dell'incarico in gara e delle molteplicità delle categorie di progettazione, è richiesto il possesso dei requisiti, di cui al presente bando di gara, nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal/dai mandanti. L'operatore economico mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83 comma 8 codice appalti).

Nel caso i prestatori di servizi indicati o associati dall'impresa di costruzioni siano rappresentati da una A.T.P. di tipo verticale fra soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti e dal progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ad ogni singolo soggetto è richiesto il possesso dei requisiti di cui al presente bando di gara, riferito all'attività che si impegna ad eseguire.

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in ragione dell'importo, è individuata come principale la prestazione di progettazione edilizia.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016, deve essere prevista all'interno del raggruppamento, la presenza, quale progettista, di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.

Considerato che nell'oggetto appalto rientrano opere scorporabili di cui alle categorie di lavorazione indicate all'art. 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 248/2016, esse devono essere eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari in possesso della qualificazione richiesta e pertanto non può essere eseguita dal concorrente qualificato nella sola categoria prevalente che deve quindi obbligatoriamente qualificarsi anche nella precitata categoria.

Il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione nelle categorie di cui sopra per l'intero importo richiesto dal presente bando deve possedere i requisiti nelle precitate categorie nella misura minima del 70% ed il restante 30% nella categoria prevalente con obbligo di subappalto.

La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzioni che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) e art. 46 comma 1 lett. e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g) del Codice dei contratti.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti, sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) e art. 46 comma 1 lett. 1) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza dell'indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Per la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico - GEIE) del Codice dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice dei contratti.

Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applica l'art. 45 comma 1, l'art. 49 e l'art. 88 del D.Lgs 50/2016.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle C.d. "black list.", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

I plichi pena la non ammissione alla gara sigillati sui lembi di chiusura contenenti i documenti e le buste dell'offerta tecnica ed economica, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/12/2018 al seguente indirizzo: Comune di Pomigliano d'Arco (NA) - Area VI Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile - Ufficio Protocollo piano terra - P.zza Municipio, 1 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA).

L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30 di martedì e giovedì.

Sui plichi, oltre all'esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo dovrà essere riportato il numero, l'oggetto e l'importo dell'appalto e il numero di codice fiscale dell'impresa concorrente. Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, pena l'irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati.

L'invio dei plichi avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

L'apertura dei plichi avverrà alla presenza degli interessati nella seduta pubblica che si terrà a partire dalle ore 09.00 del giorno 11/12/2018 Area VI secondo piano del Comune di Pomigliano d'Arco in P.zza Municipio n. 1.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI

Per la presentazione del plico il concorrente, pena la non ammissione alla gara, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

i documenti di seguito indicati, unitamente ai plichi A e B dovranno essere chiusi in un altro plico o involucri sul quale sarà integralmente riportato l'oggetto, il numero dell'appalto, la data della seduta di apertura dei plichi e il nominativo del concorrente. Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;

l'offerta tecnica come di seguito specificato dovrà essere chiusa in busta intestata a nome del concorrente e riportante l'oggetto e il numero dell'appalto. La busta deve essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e deve riportare la seguente dicitura: PLICO A "OFFERTA TECNICA";

l'offerta economica dovrà essere chiusa in una busta intestata a nome del concorrente e riportante l'oggetto e il numero dell'appalto. La busta deve essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e deve riportare la seguente dicitura: PLICO B "OFFERTA ECONOMICA".

DOCUMENTI

Il concorrente dovrà presentare la documentazione richiesta dal punto 1) al punto 14). Le dichiarazioni di cui al punto 6) sono dovute se il concorrente è un consorzio

Il concorrente dovrà presentare le seguenti dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmate dal legale rappresentante e accompagnate, pena l'esclusione, dalla fotocopia ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, nonché i certificati previsti dai successivi punti:

Le dichiarazioni di cui ai punti n. 2); 3); 4); 5) -a-c-d-i-k-l; 6); 8.b-h-i; 8.m.1-3-4-11;13);14) del presente bando di gara, richieste per la partecipazione alla procedura di gara sono rilasciate utilizzando il modello DGUE secondo le prescrizioni ivi contenute. Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara non presenti nel DGUE (ivi comprese parte delle dichiarazioni di cui ai punti 2); 5) -c-k-l; 6); 8.b-h; 8.i; 8.m.4 (per i soggetti non tenuti all'iscrizione presso la CCIAA); 8.m.3-11; 14) del bando di gara) potranno essere rese utilizzando il modello allegato al bando di gara, che il concorrente è tenuto ad adattare/integrare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

1) domanda di partecipazione in competente carta da bollo con l'indicazione del numero, dell'oggetto e dell'importo dell'appalto, del n. di telefono, della PEC, di fax, del codice fiscale nonché della partita IVA, della matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL, del codice azienda e codice della CASSA EDILE dove ha sede l'impresa, del C.C.N.L. applicato e del numero dei lavoratori (dimensione aziendale) e della categoria di impresa ai sensi della legge 180/2011 (MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA) con la quale, pena l'esclusione, il concorrente:

- a) chiede di essere ammesso alla gara e dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, e di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- b) si impegna ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato special d'appalto;
- c) dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80, comma 5 letto f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti;
- d) dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- e) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Pomigliano d'Arco, pena la risoluzione del contratto;

f) dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", di autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta tecnica/verifica di anomalia che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale.

2) Pena l'esclusione dichiarazione del legale rappresentante con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del Codice dei contratti.

La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1) e 2) dell'art. 80 del Codice dei contratti riguardo i seguenti soggetti:

- del titolare e del direttore tecnico, se previsto, se si tratta di operatore economico individuale;
- dei soci e del direttore tecnico, se previsto, per le società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se previsto, se si tratta di società in accomandita semplice;
- di tutti i membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza ivi compresi gli istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati - es. vicepresidenti), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico, se previsto, e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale). Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative ad ulteriori livelli di proprietà;
- dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dalle cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si produce.

Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d'azienda, (in qualsiasi forma compreso l'affitto) incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.

Nella dichiarazione devono essere citate, se sussistenti, tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il dichiarante candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione.

3) Pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi dell'iscrizione (numero e data) e dell'oggetto sociale dell'operatore economico, che deve risultare coerente con l'oggetto della gara (*dichiarazione da rilasciare utilizzando il DGUE*) ovvero nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., separata dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al Registro Imprese IREA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, producendo, nel contempo, copia dell' Atto Costitutivo e dello Statuto

- 4) Pena l'esclusione dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell'attestazione S.O.A. ovvero attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare con riferimento, per le prestazioni di esecuzione lavori, alla categoria prevalente ed alle categorie scorparabili con qualificazione obbligatoria qualora il concorrente partecipi come soggetto singolo.

Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo verticale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell'attestazione S.O.A. ovvero attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per la capogruppo ed alle categorie scorparabili per le mandanti.

Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo orizzontale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell'attestazione S.O.A. ovvero attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente ed alle categorie scorparabili con qualificazione obbligatoria. Non si applica alla mandataria l'incremento di un quinto della propria classifica ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

Pena l'esclusione, qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorparabili di cui al presente bando di gara necessiti di una iscrizione per classifica pari o superiore alla III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della certificazione di qualità ai sensi dell'art. 63 del DPR 207/2010.

- 5) E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti.

L'impresa ausiliata dovrà presentare i seguenti documenti:

- a) pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
- b) pena la nullità, contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR445/2000, sottoscritto in data anteriore al termine di presentazione dell'offerta, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

L'impresa ausiliaria dovrà presentare:

- c) Pena l'esclusione, dichiarazione del legale rappresentante con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del Codice dei contratti.

La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice dei contratti riguardo i seguenti soggetti:

del titolare e del direttore tecnico, se previsto, se si tratta di operatore economico individuale;
dei soci e del direttore tecnico, se previsto, per le società in nome collettivo;
dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se previsto, se si tratta di società in accomandita semplice; di tutti i membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati - es. vicepresidenti), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico, se previsto, e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di

tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale). Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative ad ulteriori livelli di proprietà;

dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dalle cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si produce.

Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d'azienda, (in qualsiasi forma compreso l'affitto) incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.

Nella dichiarazione devono essere citate, se sussistenti, tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il dichiarante candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione.

- d) pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi dell'iscrizione (numero e data) e dell'oggetto sociale dell'operatore economico, che deve risultare coerente con l'oggetto della gara (dichiarazione da rilasciare utilizzando il DGUE) ovvero nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., separata dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al Registro Imprese/REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, producendo, nel contempo, copia dell' Atto Costitutivo e dello Statuto;
- e) pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 comma 5 letto f-bis) e f-ter) del codice dei contratti e l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- f) pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Pomigliano d' Arco, pena la risoluzione del contratto;
- g) pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l'impresa dichiara il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
- h) pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice dei contratti;
- i) pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell'attestazione SOA ovvero attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie per le quali presta avvalimento per gli importi richiesti dal bando di gara.
- j) pena l'esclusione, Patto di integrità sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'operatore economico ausiliaria come da modello allegato al presente bando;

k) pena l'esclusione, le dichiarazioni di cui al punto 6 del bando, qualora l'Ausiliaria sia un Consorzio di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti.

l) le dichiarazioni di cui al punto 6) del bando, qualora l'Ausiliaria sia un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice dei contratti.

Pena la nullità non è consentito, ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice dei contratti, che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente. L'impresa ausiliaria non potrà fornire avvalimento per più di un componente di una medesima ATI. (Determina ANAC 2/2012).

E' vietata altresì la partecipazione separata alla medesima gara dell'ausiliaria e dell'operatore economico che si avvale dei requisiti della medesima ausiliaria, ferma restando, in caso di ATI, la possibilità di avvalimento interno (Determina ANAC 2/2012).

L'ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore nella tema di altro concorrente.

6) - Pena l'esclusione Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti con l'indicazione dei consorziati per il quale il Consorzio concorre.

- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti con l'indicazione, dei consorziati per il quale il Consorzio concorre. In assenza della dichiarazione, si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice dei contratti, dovrà essere indicata l'impresa che eseguirà i lavori, come sopra indicato.

L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l'esclusione del consorzio stesso, i documenti di seguito indicati:

- a) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato alle lettere b) - c) - d) - e) del precedente punto 1;
- b) documento di cui al precedente punto 2;
- c) documento di cui al precedente punto 3.

7) - Pena l'esclusione, per le imprese di costruzione singole o associate che documentino il requisito della progettazione indicando un libero professionista singolo o associato o uno studio associato o una società di professionisti o una società di ingegneria, di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il nominativo del/dei soggetto/i al quale viene affidata la progettazione e l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Nel caso in cui l'impresa di costruzioni indichi più soggetti tra questi dovrà essere indicato quale progettista anche un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo la normativa vigente (art. 4 D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016).

I soggetti indicati dovranno presentare l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, un'associazione temporanea fra professionisti con le caratteristiche indicate al punto 14) del presente bando.

8) REQUISITI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, i liberi professionisti singoli o associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti e il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche dovranno presentare pena l'esclusione la seguente documentazione indicando il numero, l'oggetto e l'importo dell'appalto, il n. di telefono, la PEC, la partita IVA e/o codice fiscale, la matricola aziendale e sede competente INPS, il codice azienda e PAT INAIL, il C.C.N.L. applicato il numero dei lavoratori (dimensione aziendale):

8.a) L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, i liberi professionisti associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti associati od indicati dal costruttore dovranno indicare, pena l'esclusione:

- il/i progettista/i che svolgeràà la progettazione esecutiva;
- il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;

8.b) I consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria di cui all'art.46 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti associati o indicati dal costruttore dovranno presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio con l'indicazione del soggetto per il quale concorre. In assenza della dichiarazione, si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Il soggetto indicato ovvero il consorzio che partecipa in proprio dovranno indicare, pena l'esclusione:

- il progettista che svolgerà la progettazione esecutiva;
- il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

8.e) Le persone fisiche esecutrici del servizio di progettazione e il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche parte dello staff di progettazione dell'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione o indicate dagli studi associati, dalle società d'ingegneria, dalle società di professionisti, dai consorzi, dalle consorziate da essi indicate dovranno presentare dichiarazione dalla quale risulti:

- a) pena l'esclusione, l'impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e nei modi indicati dal capitolato speciale d'appalto;
- b) pena l'esclusione, l'impegno ad accettare l'attività progettuale svolta in precedenza;

8.d) L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, il libero professionista singolo o associato esecutore della progettazione i legali rappresentanti delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati e dei consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria di cui all'art.46 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti dovrà/dovranno presentare ai fini della dimostrazione del servizio di progettazione:

pena l'esclusione, dichiarazione dalla quale risulti di aver svolto, per enti pubblici o privati, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, servizi di progettazione e/o direzione lavori, riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell'opera, cui si riferisce il servizio da affidare, per un importo totale pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell'opera, con esclusione dell'IVA. Tale dichiarazione deve contenere altresì l'indicazione, per ognuno dei servizi; del committente; del soggetto che ha svolto il servizio e della natura delle prestazioni effettuate.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. Giustizia 17/6/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M. Giustizia 17/6/2016, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata al citato D.M. e riportate nella tabella "*importo progettazione*".

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio sopra indicato ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In caso di ATI orizzontale il requisito dovrà essere posseduto per la percentuale di servizio per cui l'operatore economico si qualifica.

In caso di ATI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all'importo dell'attività per la quale si associa.

8.e) Il professionista singolo o associato in associazione temporanea di professionisti che svolgerà il servizio di progettazione, il professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, sempre quale progettista, e il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche dovranno presentare dichiarazione dalla quale risulti:

- 1 pena l'esclusione, l'impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e nei modi indicati dal capitolato speciale d'appalto;
- 2 pena l'esclusione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente:
 - il possesso del titolo di studio;
 - l'Albo Professionale al quale è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione;
- 3 pena l'esclusione l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80; comma 5, letto f-bis) e f-ter) del Codice dei Contratti;
- 4 pena l'esclusione di non essere dipendente pubblico o di rientrare nelle casistiche previste all'art. 53 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 senza incompatibilità territoriale

5 pena l'esclusione, l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs.165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);

6 pena l'esclusione, l'impegno ad accettare l'attività progettuale svolta in precedenza;

7 pena l'esclusione, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Pomigliano d'Arco, pena la risoluzione del contratto;

8 di aver adempiuto agli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7/08/2012 n. 137;

9 in relazione al presente incarico, di non svolgere attività libero professionale confliggente con il Comune di Pomigliano d'Arco, in particolare di non esercitare direttamente tale attività in cause civili, penali, amministrative o di altro genere, avanti qualsiasi autorità Giurisdizionale di ogni ordine e grado o collegio arbitrale contro il Comune di Pomigliano d'Arco, e di non far parte di associazioni professionali che vengano a trovarsi nella stessa situazione;

10 (*solo in caso di associazione con l'impresa di costruzioni*), pena l'esclusione, dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", di autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta tecnica/verifica di anomalia che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale.

8.f) Le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati, i consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria le consorziate da essi indicate di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d) e t) del Codice degli appalti associati od indicati dal costruttore dovranno presentare dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti:

1 pena l'esclusione, l'impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e nei modi indicati dal capitolato speciale d'appalto;

2 pena l'esclusione l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei Contratti;

3 pena l'esclusione, l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);

4 pena l'esclusione, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Pomigliano d'Arco, pena la risoluzione del contratto;

5 in relazione al presente incarico, di non svolgere attività libero professionale confliggente con il Comune di Pomigliano d'Arco, in particolare di non esercitare direttamente tale attività in cause civili, penali, amministrative o di altro genere, avanti qualsiasi autorità Giurisdizionale di ogni ordine e grado o collegio arbitrale contro il Comune di Pomigliano d'Arco, e di non far parte di associazioni professionali che vengano a trovarsi nella stessa situazione;

6 (*solo in caso di associazione con l'impresa di costruzioni*), pena l'esclusione, dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", di autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta tecnica/verifica di anomalia che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale.

8.g) L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, i liberi professionisti associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti, i consorzi stabili di società di professionisti e società di

ingegneria di cui all'art. 46 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti associati od indicati dal costruttore, con riferimento alla/e personale fisica/fisiche esecutrice/i della prestazione indicata/e ai sensi del punto 8a) e 8.b) del bando di gara, per quanto a propria conoscenza, dovranno presentare dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti:

- 1 pena l'esclusione, il possesso dei requisiti di cui all'art.1 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente:
 - il possesso del titolo di studio;
 - l'Albo Professionale al quale è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione;
- 2 pena l'esclusione l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell'art. 80 del Codice dei contratti;
- 3 pena l'esclusione l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- 4 pena l'esclusione che non è dipendente pubblico o che non rientra nelle casistiche previste all'art. 53 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 senza incompatibilità territoriali;
- 5 che ha adempiuto agli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7/08/2012 n.137;
- 6 che, in relazione al presente incarico, non svolge attività libero professionale confliggente con il Comune di Pomigliano d'Arco, in particolare che non esercita direttamente tale attività in cause civili, penali, amministrative o di altro genere, avanti qualsiasi autorità Giurisdizionale di ogni ordine e grado o collegio arbitrale contro il Comune di Pomigliano d'Arco, e che non fa parte di associazioni professionali che vengano a trovarsi nella stessa situazione;

8.h) Pena l'esclusione dichiarazione del professionista singolo o associato in associazione temporanea di professionisti, compresi il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e il professionista-laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, sempre quale progettista, e del legale rappresentante delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati, dei consorzi stabili di progettazione e le consorziate da essi indicate con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del Codice dei contratti.

La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 e 2 dell'art.80 del Codice dei contratti riguardo i seguenti soggetti:

- del titolare e del direttore tecnico se previsto se si tratta di operatore economico individuale;
- dei soci e del direttore tecnico se previsto per le società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico se previsto se si tratta di società in accomandita semplice;
- di tutti i membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza ivi compresi gli istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati - es. vicepresidenti), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico, se previsto, e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative a ulteriori livelli di proprietà);
- dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dalle cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui al commi 1 e 2 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2017 vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si produce.

Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d'azienda, (in qualsiasi forma compreso l'affitto) incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.

Nella dichiarazione devono essere citate se sussistenti tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il dichiarante candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

8.i) Pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi dell'iscrizione (numero e data), e dell'oggetto sociale dell'operatore economico, che deve risultare coerente con l'oggetto della gara (*dichiarazione da rilasciare utilizzando il DGUE*) ovvero nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., separata dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al Registro imprese/REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, producendo, nel contempo, copia dell' Atto Costitutivo e dello Statuto.

Le società di ingegneria, di cui all'art. 46 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti dovranno presentare pena l'esclusione dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

8.k) Le società di professionisti, di cui all'art. 46 comma 1 lett. b) del Codice dei contratti dovranno presentare, pena l'esclusione, dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

8.l) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'art. 45 comma 2 letto c) del Codice dei contratti dovranno presentare, pena l'esclusione, dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

8.m) E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti. L'operatore economico ausiliario dovrà presentare i seguenti documenti:

- 1) pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
- 2) pena la nullità, contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, sottoscritto in data anteriore al termine di presentazione dell'offerta, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

L'operatore economico ausiliario dovrà presentare:

- 3) Pena l'esclusione, dichiarazione del legale rappresentante con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del Codice dei contratti.

La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice dei contratti riguardo i seguenti soggetti:

- del titolare e del direttore tecnico, se previsto, se si tratta di operatore economico individuale; dei soci e del direttore tecnico, se previsto, per le società in nome collettivo;

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se previsto, se si tratta di società in accomandita semplice;

di tutti i membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati - es. vicepresidenti), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico, se previsto, e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale). Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative ad ulteriori livelli di proprietà;

dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dalle cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art.80 vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si produce.

Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d'azienda, (in qualsiasi forma compreso l'affitto) incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.

Nella dichiarazione devono essere citate, se sussistenti, tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il dichiarante candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione.

- 4 pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi dell'iscrizione (numero e data) e dell'oggetto sociale dell'operatore economico, che deve risultare coerente con l'oggetto della gara (*dichiarazione da rilasciare utilizzando il DGUE*) ovvero nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., separata dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al Registro Imprese/REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
- 5 pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 1 é-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- 6 pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Pomigliano d'Arco, pena la risoluzione del contratto;
- 7 pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l'impresa dichiara il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;

- 8 pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- 9 pena l'esclusione, dichiarazione di cui al punto 8.d) relativa ai requisiti per cui presta avvalimento;
- 10 pena l'esclusione, Patto di integrità sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'operatore economico ausiliario come da modello allegato al presente bando;
- 11 le dichiarazioni di cui al punto 8.b) del bando, qualora l'Ausiliaria sia un Consorzio di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti.
- 12 Pena l'esclusione, le dichiarazioni di cui ai punti 8.e) punti 2 - 3 - 4-; 8.j); 8.k); 8.l);
- 13 la dichiarazione di cui al punto 8.e) punti 8 e 9.

Pena la nullità non è consentito, ai sensi dell'art.89 comma 7 del Codice dei contratti, che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente. L'operatore ausiliario non potrà fornire avvalimento per più di un componente di una medesima ATI (Determina ANAC2/2012).

E' vietata altresì la partecipazione separata alla medesima gara dell'ausiliaria e dell'operatore economico che si avvale dei requisiti della medesima ausiliaria, ferma restando, in caso di ATI, la possibilità di avvalimento interno (Determina ANAC 2/2012).

L'ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati.

9) Pena la nullità, documento comprovante l'avvenuta costituzione, prima del termine fissato dal bando per la presentazione dell' offerta, di Deposito cauzionale provvisorio con somma garantita pari, pena l'esclusione, al 2% dell'importo di qualificazione pari a € **182.097,64** (art. 93 del Codice dei contratti) - con validità pena l'esclusione non inferiore a 360 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 360 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio. La mancata presentazione comporterà l'esclusione dalla procedura di gara E' ammesso l'arrotondamento a 1 Euro inferiore.

Detto deposito può essere costituito a scelta del concorrente:

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

o con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Pomigliano d'Arco, o con bonifico. Il bonifico dovrà essere effettuato mediante accredito sul c/c IBAN: IT48F0101040070000093000001 BANCO DI NAPOLI - Tesoreria del Comune di Pomigliano d'Arco e dovrà indicare obbligatoriamente come causale: il numero di Appalto/anno/CIG/Deposito provvisorio/Codice fiscale del titolare del deposito;

mediante fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'art.106 del D.Lgs 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ad eccezione delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, pena l'esclusione, qualora il deposito cauzionale sia costituito in titoli, contanti, con assegno circolare o con bonifico o qualora non sia contenuta nella polizza/fideiussione, dichiarazione fornita da un fideiussore con la quale il medesimo si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario appalto. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. L'impegno non dovrà contenere alcun riferimento economico al valore contrattuale.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari secondo lo schema tipo previsto dal D.M. Attività Produttive n.123 del 23 marzo 2004 dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 93 del Codice dei contratti).

Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

I concorrenti e le imprese ausiliarie in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi dell'art.93 comma 7 del Codice dei contratti usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria e suo eventuale rinnovo. A tal fine, qualora il possesso della certificazione di qualità non risulti dalla SOA, dovrà essere allegata, pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del certificato ovvero il certificato in originale o in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.445/2000.

La riduzione del 50%, non cumulabile con quella precedente, si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia provvisoria e suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione del 50% per possesso di certificato ISO 9000 per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui sopra dovrà essere allegata, pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del requisito ovvero documentazione comprovante il possesso dello stesso, in originale o in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

In caso di aggiudicazione la riduzione della cauzione definitiva sarà consentita solo ove la certificazione di qualità di ogni impresa è relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualifica.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale e con responsabilità "pro quota" nel caso di raggruppamento di tipo verticale.

Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo nell'ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in caso contrario deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutte le ditte associate.

Ai sensi dell'art.93, comma 6, del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice dei contratti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all' apposito link sul Portale ANAC (Servizi contratti pubblici - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

11) Pena l'esclusione, versamento del contributo a favore dell'ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici pari a € **200,00** effettuato con una delle seguenti modalità secondo le istruzioni operative confermate dall' ANAC in data 12.09.2014:

- a) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express collegandosi al sito web dell'Autorità "Servizio riscossione" seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'impresa concorrente deve allegare copia stampata della ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione.

- b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, seguendo le istruzioni operative disponibili sul portale. A comprova dell'avvenuto pagamento, l'impresa concorrente deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.

In caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria.

- 12)** Pena l'esclusione Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa di costruzioni concorrente, ovvero dai legali rappresentanti delle imprese di costruzioni concorrenti in caso di ATI e di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere e), f) e g) del Codice dei contratti, dal/dai libero/i professionisti singolo/li o associati, compreso il libero professionista indicato per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, dal professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione associato, dal legale rappresentante delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati, dei consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria di cui all'art. 46 comma 1 lettera 1) del Codice dei contratti come da modello allegato al presente bando. Il patto di integrità deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, anche dal legale rappresentante dell'operatore economico ausiliario.
- 13)** Nel caso il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione co l'indicazione, delle categorie da subappaltare nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice dei contratti; in mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Qualora venga indicato un numero di subappaltatori superiore a 3, verranno considerati esclusivamente i primi 3 nominativi indicati nella dichiarazione di subappalto.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più temi di diversi concorrenti.

Ciascuno dei legali rappresentanti dei subappaltatori indicati dovrà presentare, pena l'esclusione, le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) e punto 3).

Considerato che nell'oggetto dell'appalto rientrano opere scorporabili, se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni e se non è stata prevista l'esecuzione in ATI verticale, devono obbligatoriamente, pena l'esclusione, essere subappaltate ad imprese in possesso di idonea qualificazione, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, come previsto a pago 2 del bando di gara.

Considerato che nell'oggetto dell'appalto rientrano opere scorporabili se non possono essere eseguite dal concorrente per l'intero importo, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni e se non è stata prevista l'esecuzione in ATI verticale, devono obbligatoriamente, pena l'esclusione, essere subappaltate per i requisiti mancanti nella misura massima del 30% ad imprese in possesso di idonea qualificazione.

Per la progettazione è vietato il subappalto ad eccezione delle attività comprese nell'art. 31 comma 8 del Codice dei contratti.

- 14)** Nel caso di ricorso all'A.T.I. la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese di costruzione associate, dai rappresentanti legali delle società di professionisti, delle società di ingegneria degli studi associati, dei consorzi stabili di progettazione di cui all'art. 46 comma 1 f) del Codice dei Contratti, dai professionisti incaricati della progettazione, dal progetti sta incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e dal professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione associati, deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto (orizzontale-verticale-mista) con l'indicazione del capogruppo e l'indicazione per ogni operatore associato dell'attività che si impegna a svolgere e in caso di ATI orizzontale le quote di partecipazione all'associazione e le quote di esecuzione espresse in percentuale. La dichiarazione deve inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art

48 comma 8 del Codice Appalti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'operatore capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte dei mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.

E' consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo ATI.

Le imprese di costruzioni mandanti sono tenute ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo la documentazione richiesta ai punti: 1-2-3-4-5-7-12-13. La dichiarazione di cui al punto 6) deve essere presentata solo se la mandante è un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice dei contratti.

Ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) e g) del Codice dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice nonché quanto previsto dal presente bando in relazione alle ATI.

Gli operatori economici che si qualificano con SOA di progettazione e costruzione, sono tenuti a presentare anche la documentazione richiesta al punto 8.

I liberi professionisti singoli o associati, il professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati, i consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lettere f) e il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche mandanti od indicati del costruttore sono tenuti a presentare la documentazione richiesta ai punti 8, 12 e 13.

Nell'ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell'operatore economico quest'ultimo dovrà presentare, pena l'esclusione, copia della procura.

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato ai punti 1,2, 3,4, 5,8, il dichiarante assume le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni, del DGUE e della documentazione richiesta a pena di esclusione dal presente bando di gara (punti 1-14), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, costituisce causa di esclusione definitiva.

In caso di irregolarità formali o di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali non previste espressamente a pena di esclusione, la stazione appaltante non richiederà regolarizzazione.

Oltre i casi di nullità e di non ammissione alla gara previsti dal presente bando, costituisce nullità insanabile l'assenza e la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, nonché la mancata dichiarazione di subappalto obbligatorio nelle ipotesi di cui al punto 13).

OFFERTA TECNICA

Offerta tecnica sottoscritta, pena la nullità, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale deve essere riportato, l'oggetto, l'importo dell'appalto, nonché il nominativo del concorrente.

L'offerta tecnica, dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione, la stessa dovrà contenere unicamente la descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente bando. ***Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente bando non saranno prese in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta.***

L'offerta tecnica deve riportare l'oggetto dell'appalto nonché il nominativo del concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui di cui all'art 45 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 l'offerta deve essere sottoscritta, pena la nullità, da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorziati.

Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 14) venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta tecnica può essere sottoscritta dal solo capogruppo.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

Le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserva sono nulle.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Pena la nullità, nell'offerta tecnica non devono essere inclusi elementi costitutivi dell'offerta economica ed elementi che comunque consentano di ricostruirla.

La documentazione che compone l'offerta tecnica dovrà essere organizzata secondo quanto indicato al paragrafo "CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE" del presente bando di gara.

OFFERTA ECONOMICA

Offerta economica sottoscritta, pena la nullità, dal Legale rappresentante dell'operatore economico, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale deve essere riportato il numero, l'oggetto, l'importo dell'appalto, nonché il nominativo del concorrente.

L'offerta deve riportare il numero, l'oggetto, l'importo dell'appalto nonché il nominativo dell'impresa concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del Codice dei contratti l'offerta deve essere sottoscritta, pena nullità, da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorziati.

Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 14) venga presentato atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio l'offerta può essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

Le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve sono nulle.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Pena la nullità, deve essere indicata la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base di gara sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l'indicazione in lettere.

Inoltre, pena la nullità, il concorrente deve dichiarare di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico aziendale, di cui indica l'importo.

Pena la nullità, il concorrente deve altresì indicare i propri costi complessivi di manodopera ex art. 95 comma 10 D.Lgs 50/2016e smi.

Non sono ammesse offerte a rialzo.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

OFFERTA TEMPORALE

L'offerta tempo dovrà riportare la dichiarazione del tempo impiegato dall'offerente per l'esecuzione dei lavori e dovrà essere espressa in numeri di giorni naturali e consecutivi in cifre e lettere variabili tra un minimo di **360** (trecentosessanta) ad un massimo di giorni **540** (cinquecentoquaranta).

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:

E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 360 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 32, comma 4 del Codice dei contratti.)

FINANZIAMENTO:

L'appalto è finanziato con fondi FSC (fondo per lo sviluppo e la coesione) 2014 – 2020, Regione Campania. I pagamenti avverranno secondo quanto previsto al Capo 5 del Capitolato speciale d'appalto.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50 del 2016, prendendo in considerazione i seguenti criteri con i parametri di valutazione indicati a fianco di ciascun elemento:

Punteggi offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 96 del d.lgs. 50/2016	
Offerta Economica	30
Offerta Tecnica	65
Offerta Temporale	5

Offerta Economica

L'offerta economica dovrà essere redatta tramite ribasso percentuale unico dell'importo dei lavori posto a base d'asta con un Massimo di tre decimali. L'offerta deve riportare anche le seguenti indicazioni:

- il prezzo offerto è comprensivo di ogni onere e spesa, senza IVA;
- che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo previsto dal Bando per la presentazione delle offerte;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi;
- di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del codice civile ed alla revisione del corrispettivo.

Offerta Tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere presentata tramite una relazione tecnica redatta per punti corrispondenti ai criteri e sub criteri di valutazione come da tabella successiva:

Criteri e sub criteri con i contenuti della relazione tecnica						
Criteri		Sub Criteri		Punti	Contenuto Relazione	
1	IMPIANTISTICA	1.01	Ottimizzazione processo di degradazione aerobica	40	15	descrizione delle caratteristiche della ACT (Active Composting Time), le caratteristiche delle forniture elettromeccaniche a servizio delle celle di stabilizzazione e i parametri di processo controllati nel processo finalizzati all'ottimizzazione della fase attiva di degradazione aerobica.
		1.02	Ottimizzazione dei livelli di emissioni odorigene e di emissioni in genere		15	descrizione delle migliorie proposte al sistema di aspirazione e trattamento delle arie esauste con particolare riferimento all'eventuale incremento dei ricambi d'aria e ad una maggiorazione e/o implementazione del sistema di trattamento delle stesse.
		1.03	Ottimizzazione energetica dell'impianto		10	descrizione delle migliorie apportate al progetto a base d'asta finalizzate all'ottimizzazione energetica dello stesso.
2	INSERIMENTO AMBIENTALE	2.01	Mitigazione dell'impatto visivo	5	5	descrizione delle migliorie apportate al progetto a base d'asta finalizzate alla mitigazione dell'impatto visivo ed ad un migliore inserimento ambientale dei manufatti.
3	AUTOMAZIONE E CONTROLLO	3.01	Unità centrale - Parametri controllati dal processo. Ottimizzazione automatica del processo di compostaggio.	5	5	descrizione delle caratteristiche dell'unità di controllo centrale e di quelle periferiche, il numero e le caratteristiche dei parametri controllati e l'automazione dell'impianto.
4	MANUTENZIONE	4.01	Periodo di manutenzione gratuita post-realizzazione	5	5	Indicare il periodo di manutenzione ordinaria garantita dall'esecutore a valle del certificato di collaudo espresso in mesi.
5	MODALITA' OPERATIVE	5.01	Modalità operative nella gestione delle forniture e degli allacciamenti ai p.s.	5	5	Descrizione delle modalità con le quali il concorrente fornirà in cantiere le apparecchiature in modo da ridurre i disagi alla viabilità esterna al lotto. Descrizione delle modalità operative che il concorrente intenderà adottare nelle fasi di allaccio ai pubblici servizi in modo da evitare disservizi alle reti.

6	CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	6.01	Caratteristiche prestazionali delle forniture	5	5	Descrizione delle forniture che il concorrente intenderà offrire evidenziando le caratteristiche prestazionali delle stesse con specifico riferimento a quelle previste dal progetto posto a base di gara.
---	--------------------------------------	------	---	---	---	--

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei criteri e sub criteri della tabella di cui al paragrafo 3; a ciascun sub-criterio è attribuito un punteggio da ciascun commissario con il metodo del «*confronto a coppie*».

Offerta Temporale

L'offerta tempo dovrà riportare la dichiarazione del tempo impiegato dall'offerente per l'esecuzione dei lavori e dovrà essere espressa in numeri di giorni naturali e consecutivi in cifre e lettere variabili tra un minimo di 270 (duecentosettanta) ad un massimo di giorni 360 (trecentosessanta).

Attribuzione dei punteggi

Offerta tecnica

APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

La determinazione dei coefficienti per la valutazione dell'elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego di una tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,.....N sono rappresentate le offerte di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza. ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

- a.1) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
P_i	è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame risultante dal confronto a coppie;
P_{max}	è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte;

- a.2) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione di cui alla precedente lettera a) e l'offerta tecnica non presentata non è oggetto di valutazione;
- a.3) nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di elaborati relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione;

- a.4) nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.3) e a.4, sempre che l'offerta non sia stata esclusa ai sensi della Parte Prima, Capo 6, lettera d), punto d.5);

Offerta economica

- b) la valutazione dell'offerta economica in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta «Offerta economica»), avviene attribuendo i relativi coefficienti:

b.1) al ribasso percentuale sul prezzo

- 1 è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- 1 è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- 1 è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- 1 i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$V(a)_i = R_i / R_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente del prezzo dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
R_i	è il prezzo dell'offerta in esame;
R_{max}	è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

b.2) al ribasso sul tempo;

- 1 è attribuito il coefficiente zero all'offerta massima possibile (valore a base di gara);
- 1 è attribuito il coefficiente uno all'offerta minima (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante);
- 1 è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$V(a)_i = T_{min} / T_i$	
$V(a)_i = T_{min} / T_i$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
T_i	è il ribasso dell'offerta in esame;
T_{min}	è il minimo tempo offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

- c) il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo;

- d) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$	
dove:	
$C(a)$	è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;
n	è il numero degli elementi da valutare del bando di gara;
W_i	è il peso attribuito a ciascun elemento (i);
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
\sum_n	è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta;

- e) **offerte anormalmente basse:** ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:
 - e.1) il punteggio relativo al prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
 - e.2) la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi da quello di cui al precedente punto e.1), sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
- f) ai sensi dell'articolo 97, comma 6, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, la Stazione appaltante può, in relazione ad una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, procedere alla valutazione della loro congruità;
- g) la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

Per l'aggiudicazione dell'appalto sarà seguita la seguente procedura:

- a) La Commissione di Gara insediata pubblica verificherà la documentazione presentata.
In seduta pubblica la Commissione di Gara comunicherà gli esiti della verifica e aprirà il plico contenente l'offerta tecnica al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. I plichi contenenti l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi saranno trasmessi alla Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
- b) La Commissione Giudicatrice valuterà, in seduta riservata, la documentazione in base ai criteri e parametri sopraindicati.
- c) Gli esiti della valutazione della Commissione Giudicatrice saranno comunicati dalla Commissione di Gara e ai concorrenti in seduta pubblica.
- d) Nella stessa seduta si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica dei concorrenti ammessi. Si procederà a dare lettura dei valori offerti e infine la Commissione di Gara procederà alla trasmissione degli atti alla Commissione Giudicatrice per l'assegnazione del punteggio sulla base della formula matematica sopra riportata.
- e) Gli esiti della Commissione Giudicatrice saranno comunicati dalla Commissione di Gara ai concorrenti in seduta pubblica unitamente alla graduatoria finale.
- f) La Commissione di Gara procederà alla verifica della presenza di offerte anomale. La soglia di anomalia sarà determinata con le modalità di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Sarà considerata anomala l'offerta del concorrente per la quale sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, saranno entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte che non raggiungano tale punteggio ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50.
- g) L'individuazione del miglior offerente avverrà successivamente alla verifica delle offerte dichiarate anormalmente basse mediante l'esame in contraddittorio delle giustificazioni che verranno presentate dal concorrente su richiesta della Stazione Appaltante, esame effettuato secondo i criteri indicati dall'art 97 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50. Saranno prese in considerazione fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente. Sarà formulata una richiesta specifica sul rispetto del costo della manodopera e dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. A tal fine gli operatori economici saranno chiamati a compilare il format "tabella costo manodopera". Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere presentate su supporto informatico, quali CD o DVD non riscrivibile, in formato non modificabile, tipo PDF o altro formato non modificabile compatibile con gli applicativi di uso comune. Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in ordine alla remuneratività dell'appalto, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala previa verifica del costo della manodopera e che il costo del personale esposto nell'offerta economica non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50. In caso di assenza di offerte anomale o di assenza di offerte per le quali sia stata esercitata la facoltà prevista dall'art 97 comma 6, si procederà a verificare nei confronti del miglior offerente prima dell'aggiudicazione il costo della manodopera e che il costo del personale esposto nell'offerta economica non sia inferiore ai

minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs.18/04/2016 n. 50. L'Amministrazione si riserva, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia, di congruità e dei costi di personale di più offerte.

- h) Gli esiti di tali valutazioni verranno comunicati in seduta pubblica dalla Commissione di gara che procederà ad individuare sulla base della graduatoria il miglior offerente.
- i) La graduatoria non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico.

L'aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo

L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Come specificato all'art. 58 comma 1 lett. a) e b) del Capitolato Speciale di appalto, competono all'aggiudicatario: *la Valutazione dell'impatto acustico dell'impianto ai sensi della vigente normativa (Legge n. 447/1995, D.lgs. 17/02/2017 n. 41, D.lgs. 17/02/2017 n. 42, etc....) eseguito da parte di tecnico abilitato; tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente), con particolare riferimento al comma 6 laddove "... l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessione di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori". Resta inteso che i tempi e i termini della progettazione e dell'esecuzione dell'opera, previsti nel presente capitolato, decorrono dall'acquisizione di detta autorizzazione integrata ambientale.*

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del Codice dei contratti.

Il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste nel contratto (artt. 32 commi 12 e 14 del Codice dei contratti) .

ALTRE INFORMAZIONI:

- a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti; costituisce grave errore nell'esercizio della propria attività professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei contratti, il pregresso impiego di mano d'opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d'opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto;
- b) L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto non è stato ritenuto possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali del progetto in quanto ciò avrebbe comportato un maggior impiego di risorse comunali e una maggiore complessità dal punto di vista organizzativo.
- c) è facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
- d) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di due più offerte valide che presentino lo stesso punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.
- e) unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica in caso di valutazione della congruità dell'offerta, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedano, l'accesso nella forma della SOLA

VISIONE, previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedano, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione;

- g) l'aggiudicatario, ai sensi dell'art.103 del Codice dei contratti dovrà prestare, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. In presenza di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti.
- h) Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice dei contratti l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche se preesistenti che si potrebbero verificare durante l'esecuzione dei lavori e della responsabilità civile verso terzi.

Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:

- somma pari all'importo di contratto per rischi di esecuzione
- € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere consegnata al Direttore dei Lavori almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori stessi. La mancata consegna entro i termini previsti dal Direttore Lavori può comportare lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti.

L'Affidatario alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata, contestualmente alla trasmissione del progetto esecutivo al Responsabile del procedimento e comunque prima della data di approvazione del progetto, è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per rischi derivanti dalle attività di progettazione per tutta la durata dei lavori e sino alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

- i) come previsto dal Capitolato Speciale d'appalto l'appaltatore deve garantire un numero adeguato di maestranze nel cantiere ed ai sensi dell'art.12.8 punto 4 potrà concedere, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, l'utilizzo di ponteggi e/o cessate ad impresa pubblicitaria con le modalità ivi previste. Per le lavorazioni degli impianti elettrici e termici si richiamano le prescrizioni particolari del Capitolato.

Le opere includono lavorazioni soggette all'obbligo di abilitazione di cui al D.M. n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i da dimostrare in fase di esecuzione.

- j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
- l) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Qualora il requisito richiesto non venisse comprovato, entro i termini indicati dalla stazione appaltante, da documentazione idonea, si procederà all'esclusione dell'operatore economico dalla gara e alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi contratti pubblici- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'idoneità tecnico - professionale di cui al punto 8.d) del bando di gara va comprovata con la presentazione di certificati di buona e regolare esecuzione del servizio rilasciati dai committenti.

I servizi devono essere stati regolarmente eseguiti e con buon esito, iniziati, ultimati ed approvati nel decennio riportato rispettivamente al punto sopra indicato del bando di gara ovvero per la parte di essi ultimati ed approvati nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;

Qualora i requisiti richiesti non venissero comprovati per dichiarazioni non conformi alla reale situazione tecnico - professionale dell'operatore economico o in caso di mancata risposta entro il

termine assegnato, si procederà, all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, nonché alla segnalazione all'ANAC per i provvedimenti di competenza (art. 213 comma 13 del Codice dei contratti), salvo ulteriori provvedimenti restrittivi che l'Amministrazione riterrà opportuno adottare nel caso in cui dal comportamento dell'impresa discenda l'alterazione dei risultati di gara

- m) La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del codice dei contratti, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti.
- n) L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti e sulle consorziate esecutrici, sulle ausiliarie, sui sub-appaltatori indicati prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario. Nelle ipotesi di cui all'art. 80 e 83 del Codice dei contratti che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto, si procederà all'invio di comunicazione via PEC, all'indirizzo indicato dall'operatore economico, per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90. L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione. Procede, altresì, all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta ed alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC per l'inserimento del dato nel Casellario informatico (Art. 213 comma 13 del Codice dei contratti).
- o) ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti, in caso di fallimento di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario. L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;
- p) L'Ente Appaltante, in caso di consegna anticipata dei lavori, accertata la mancata presentazione da parte dell'impresa dei piani di sicurezza previsti dal capitolato speciale di appalto o in caso di mancata consegna delle polizze di cui all'art. 93 del Codice dei contratti procede allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, all'escussione della polizza fidejussoria, ed alla conseguente nuova aggiudicazione. Procede, altresì, all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta ed alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC per l'inserimento del dato nel Casellario Informatico (Art. 213 del Codice dei Contratti).
- q) sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti i goli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari;
- r) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge; **ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani, sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.** L'importo presente delle spese di pubblicazione è pari a €. 7.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le modalità di pagamento.
- s) ai sensi della L.136/2010, l'operatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- t) ai sensi della L.193/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal Comune di Pomigliano d'Arco trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pomigliano d'Arco;
- u) l'organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (TAR Campania sede di Napoli);

Responsabile del Procedimento è l'arch. **Sabato Esposito** dell'Area VI.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo: ciro.cusano@comune.pomiglianodarco.gov.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice dei Contratti, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

L'avviso di gara del presente appalto è stato spedito per la pubblicazione sulla G.U.C.E. il 21/09/2018 nonché sulla G.U.R.I. il 26/09/2018, sul B.U.R.C. il 25/09/2018.

In pubblicazione sul sito Web www.comune.pomiglianodarco.gov.it dal 26/09/2018 al 26/10/2018

Il Dirigente Area VI
Ing. *Ciro Cusano*

